

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonino P. La Malfa	presidente
dott. Giuseppe Di Salvo	giudice
dott. Claudio Tedeschi	giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta nella procedura di concordato preventivo n. 80/2016 all'esito dell'udienza camerale del 5.04.2017 e decidendo sulla domanda di concordato preventivo iscritta al n. 35/2017 CP;

RILEVATO

- che, con ricorso depositato il 19.10.2016, la società 'D.L.I. s.r.l.' con sede in Roma, in via Zoe Fontana n. 220, C.F. 10030091002, ha inoltrato una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine di giorni 120, una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ;
- che, con decreto del 2.11.2016, questo tribunale ha concesso il chiesto termine sino all'1.03.2017 e designato commissario giudiziale il dott. Iacovino Umile;
- che, con provvedimento del 22.02.2017 -comunicato dalla cancelleria il 2.03.2017- questo tribunale, a seguito di rilievi formulati dal commissario giudiziale ai sensi degli artt. 161, comma 6 e 173 l.f., ha fissato per il 15.03.2015 la convocazione delle parti in camera di consiglio;
- che, medio tempore, il dì 1.03.2017, la società proponente ha presentato la propria domanda di concordato, in uno alla documentazione di corredo, e il successivo 13.03.2017 ha depositato rinuncia a tale istanza;
- che il P.M., il 13.03.2017, ha depositato motivata memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile la proposta concordataria e procedersi alla declaratoria di fallimento della società proponente;
- che, all'udienza camerale del 15.03.2017, il patrocinatore della società istante si è riportato alla propria rinuncia nel mentre il rappresentante dell'ufficio del P.M. si è riportato alla propria memoria depositata il 13.03.2017;
- che, non essendo la memoria del P.M. -al cui interno era contenuta anche la richiesta di declaratoria di fallimento- stata previamente posta a conoscenza della

proponente, questo tribunale, con decreto del 22.03.2017 ha disposto per il giorno 5.04.2017 la convocazione della società proponente, del commissario giudiziale e del P.M. per vagliare nel contraddittorio camerale detta richiesta;

- che, all'esito dell'udienza camerale, le parti hanno concluso come da relativo verbale in atti;

- -che con ricorso depositato il 5.04.2017 con relativo piano, attestazione e documentazione, 'D.L.I. s.r.l.' ha inoltrato altra domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 1, l. fall;

RITENUTO

- che come evidenziato anche dal giudice di legittimità nella corretta esegesi del pertinente sistema normativo di riferimento, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. (ex plurimis Cass. 18.01.2017 n. 1169);

- che, come pure condivisibilmente affermato e rilevato dalla Corte di Cassazione, laddove venga proposto ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale potrebbe anche implicitamente desumersi la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (così Cass. 31.03.2016 n. 6277);

- inoltre che, laddove penda procedura di concordato preventivo non è configurabile ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria perché, riguardo il medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico e, dunque, unica la relativa procedura ed il suo esito, alternativamente sfociante nella omologazione ovvero nella dichiarazione di fallimento (v. Cass. 14.01.2015 n. 495; Cass. 7.02.2006 n. 2594);

-che, in applicazione dei riportati principi esegetici, questo tribunale deve quindi procedere al vaglio di ammissibilità della proposta di concordato avanzata dalla società istante con il ricorso, il piano e la documentazione depositata il 5.04.2017 e che deve essere scrutinata alla luce anche di rilievi mossi dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 173 l.f. con riferimento alla precedente domanda di concordato preventivo,

tenuto conto della unicità della procedura e soltanto laddove si riscontri profilo ostativo all'ulteriore corso della procedura concordataria potrà essere scrutinata l'istanza di fallimento avanzata dal P.M.;

- che, pertanto, va ordinata la riunione della procedura iscritta al n. 35/2017 C.P. quella iscritta al n. 80/2016;

- che, inoltre, nel caso di specie, non appaiono riscontrabili, nella condotta della società proponente, profili espressivi di abuso, atteso che il deposito della proposta di concordato c.d. pieno successivamente alla proposizione del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. avveniva nel rispetto del termine concesso e che, solamente intervenuto tale adempimento, la parte proponente era notiziata della fissazione della procedura camerale ex art. 162, comma 2, l.fall.;

-che ad ulteriormente escludere la formulabilità, nei confronti della società proponente, di addebito alcuno di abuso dello strumento concordatario interviene l'ulteriore considerazione afferente il successivo deposito, da parte della proponente, della autonoma ed ulteriore istanza di concordato, iscritta al n. 35/17 e che deve apprezzarsi come espressiva dell'effettivo intendimento di dare corso alla strada concordataria per la risoluzione della propria situazione di crisi;

- che con riferimento alla domanda di concordato depositata il 5.04.2017 il P.M. non ha fatto pervenire nota alcuna di rilievo;

RILEVATO

-che la società proponente riveste la qualità di imprenditore commerciale -che può inferirsi da quanto dedotto negli atti da essa proposti e dalla documentazione prodotta a loro conforto- e che ha denunciato un proprio stato di crisi, conseguente alle innovazioni e modificazioni tecnologiche nel settore dell'informatica nel cui ambito esercita la propria attività;

- che, in forza di tale rilievo, deve ritenersi sussistente il presupposto richiesto dall'art. 160 l. fall. per l'accesso alla procedura concordataria e che avendo la proponente la propria sede legale in Roma -in via Zoe Fontana n. 220- ciò radica la competenza territoriale di questo tribunale;

-che nella relativa proposta e nel piano ad essa accedente, alla data del 28.02.2017 l'attivo concordatario è stato indicato in euro 4.054.696,93 e il passivo in euro 14.602.755,00;

- che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, indicati in complessivi euro 539.915,00; il pagamento integrale dei crediti privilegiati, indicati in

- complessivi euro 10.093.810,07; il pagamento dei crediti chirografi nella misura del 5.22% del relativo ammontare e per complessivi euro 13.608.591,00; nessun pagamento quanto ai crediti postergati pari ad euro 1.758.340,00;
- che il pagamento dei crediti assistiti da prededuzione e dei crediti privilegiati è stato preventivato entro un anno dall'omologa della proposta di concordato e quello di pagamenti dei crediti chirografari entro due anni dall'intervento dell'omologa, ritenendo l'omologa possa intervenire entro il 31.10.2017;
 - che alla proposta accede relativo piano in continuità aziendale 'indiretta', che prevede che le risorse attive da destinare al soddisfacimento dei crediti, nelle indicate misure, vengano tratte dalla iniziale prosecuzione dell'attività produttiva quanto al ramo d'azienda 'Agenzia Zucchetti', già oggetto di pendente contratto di affitto stipulato l'11.10.2016 con 'Smart Agency S.r.l.'; dalla successiva cessione di tale ramo d'azienda mediante procedura competitiva; dall'incasso di crediti e realizzo di elementi attivi, in particolare anche la cessione della partecipazione societaria in 'Max Italia s.r.l.';
 - che il controllo del Tribunale nella fase di ammissione alla procedura concordataria, come delineato dal legislatore della riforma ed alla luce della pertinente esegesi di legittimità compendiata nella sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n. 1521 del 2013, deve svolgersi in una triplice direzione: 1) verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) ed in particolare della relazione di asseverazione, a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, e ciò in conformità alla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, a Cass. 21860/2010 e 3586/2011; 2) accertando la fattibilità giuridica della proposta (ossia verificando che non vi siano motivi in diritto ostativi, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); 3) valutando l'effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia a garantire un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari: in altri termini, secondo la Suprema Corte, il Tribunale è chiamato ad intervenire ogni qual volta riscontri "l'assoluta impossibilità di realizzazione" del piano e, dunque, anche della proposta, quale circostanza suscettibile di determinare un deficit causale della procedura;
 - che è, pertanto, necessario che la proposta di concordato, apprezzata globalmente alla luce del corredo documentale che tipicamente ne qualifica il contenuto, consenta

al tribunale, deputato al vaglio della sua ammissibilità, di poter riscontrare l'insussistenza di profilo alcuno che possa costituire giuridico ostacolo alla sua concreta realizzazione, tenuto conto della disciplina normativa di dettaglio per essa apprestata e, nel contempo, offra al ceto creditorio una informativa effettiva e completa sugli elementi del piano relativa alle condizioni reddituali e/o patrimoniali da cui trarre le risorse utili per il soddisfacimento delle pretese creditorie nelle forme e nei tempi convenzionalmente prospettati;

-che la qualificazione prospettata dalla società ricorrente circa la riconducibilità all'ipotesi disciplinata dall'art. 186 bis l. fall. del caso, ricorrente nella specie, di prosecuzione dell'attività aziendale a mezzo di terzo soggetto affittuario del relativo plesso-e, in conseguenza, dell'applicabilità della connessa disciplina speciale, in parte divergente da quella dettata per la fattispecie del concordato c.d. liquidatorio- appare corretta e condivisibile, se si tiene conto che l'affitto costituisce una modalità attraverso la quale l'azienda viene mantenuta in vita e, pertanto, anche nel caso in cui la proposta di concordato provenga da una società che abbia concesso in affitto a terzi la propria azienda o un suo specifico ramo produttivo deve riscontrarsi l'elemento qualificante della presenza di un'azienda in esercizio;

- che, non avendo, la società proponente, con riferimento ai beni dei quali ha previsto la dismissione –in specie il ramo d'azienda 'Agenzia Zucchetti' e l'apparato RIOS' per i quali ha indicato l'esistenza di proposte d'acquisto provenienti, quanto al ramo d'azienda dall'attuale affittuaria e quanto all'ulteriore cespite dalla società 'A-Key s.r.l.'- ritenuto di accedere in via immediata a tali proposte e voler comunque percorrere l'alternativa strada della procedura competitiva, ciò esclude, pertanto, nella fase di ammissione, l'applicazione della disciplina speciale della c.d. 'offerte concorrenti' prevista dall'art. 163 bis l. fall., che deve ritenersi applicabile, nel rispetto della relativa previsione testuale, nel solo caso in cui il piano preveda, quale specifica sua modalità attuativa, il trasferimento, anche non immediato, in favore di soggetto offerente già individuato, del relativo cespite attivo;

- che il piano accedente alla proposta contiene esaustiva rappresentazione delle modalità della gestione indiretta attraverso le quali l'auspicata continuità aziendale dovrà, in concreto, articolarsi, dando adeguata evidenza ai costi e agli utili ad essa inerenti e alle modalità attraverso cui tali obiettivi dovranno essere perseguiti, oltre che delle forme di liquidazione degli ulteriori cespiti attivi disponibili;

-che la relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall. appare adeguata quanto

alle indagini svolte, all'indicazione dei criteri seguiti per la verifica circa l'attendibilità dei dati economici forniti, alle motivazioni spese con riferimento sia all'attivo che al passivo concordatario che alle programmate modalità della futura gestione dell'impresa in costanza di procedura oltre che in relazione al giudizio finale circa l'effettiva rispondenza del proposto piano al soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio nei tempi preventivati e alla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa alla loro migliore realizzazione;

- che, inoltre, con la riproposizione del piano appaiono aver trovato superamento i rilievi critici mossi dal commissario ai sensi dell'art. 173 l. fall. nell'ambito della precedente fase ex art. 161, comma 6, l. fall. quanto, in particolare, alla cessione, da parte di essa proponente e in favore di 'Master & Management srl', della quota di partecipazione detenuta nel capitale sociale di 'Max Italia srl' e pari al suo 77,18%, tenuto conto della rinuncia, formalizzata dall'acquirente 'Master & Management srl' a detta acquisizione si da, in conseguenza, escludere che le già concordate (e risolte, per effetto di tale rinuncia) modalità di corresponsione del relativo prezzo, in merito alle quali il commissario giudiziale aveva articolato i propri rilievi ritenendole espressione di pagamento preferenziale potenzialmente lesivo della *par condicio credito rum*, possano ritenersi attuali;

- che, ancora con riferimento a tale partecipazione societaria, i rilievi formulati dal commissario giudiziale avverso le modalità di determinazione del suo valore sulla scorta di relativo elaborato dal dott. Pasquale Coletta appaiono trovare superamento nell'analitica verifica condotta dall'attestatore nella propria relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. che convalida tale stima all'esito di un condivisibile, motivato e articolato approccio valutativo che appare scevro da profili di incongruenza o illogicità;

- che deve, quindi, ritenersi l'attestazione esaustiva e completa in punto sia di asseverazione della veridicità dei dati contabili che di fattibilità del piano che di funzionalità agli interessi dei creditori ai quali viene, in tal modo, fornito un completo panorama conoscitivo.

- che, sulla scorta degli evidenziati rilievi motivi, non appaiono, allo stato, riscontrabili profili idonei ad integrare motivo di giuridica non realizzabilità della proposta, tenuto conto del (prospettato) integrale pagamento dei crediti privilegiati nel loro complessivo ammontare e nel termine annuale dall'intervenuta omologa (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c) l.f.) e della prospettiva di soddisfacimento del ceto creditorio nei tempi indicati;

- che, quanto al deposito per spese giudiziali, lo stesso viene determinato in euro 40.000,00 (quarantamila/00);

P.Q.M.

- a) ammette la società 'D.L.I. s.r.l.' con sede in Roma, in via Zoe Fontana n. 220, C.F. 10030091002, alla procedura di concordato preventivo così come definito con ricorso con relativo piano, attestazione e documentazione depositato il 5.04.2017 dichiarando aperta la procedura;
- b) nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;
- c) nomina commissario giudiziale il dott. Sebastiano Umile Iacovino;
- d) fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 23.10.2017 ore 12,15 e il termine al commissario all'8.09.2017 per la comunicazione ai creditori;
- e) stabilisce in giorni quindici dalla comunicazione di questo decreto il termine per il deposito in cancelleria da parte della società della somma di euro 40.000,00 // per le spese di procedura, salve le successive integrazioni.

Roma, 17.05.2017

Il Presidente
Dott. Antonino P. La Malfa

IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 19 MAG 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Tommaso Labanca

en.d. 10/02/17